

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1.

Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: “**Reevo S.p.A.**” (la “**Società**”).
- 1.2 La denominazione sociale può essere scritta con qualsiasi forma grafica o carattere, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2.

Sede

- 2.1 La Società ha sede in Milano, presso l’indirizzo risultante dall’apposita indicazione nel Registro delle Imprese.
- 2.2 La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dal presente statuto (lo “**Statuto**”), in Italia e all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del territorio nazionale.

Articolo 3.

Domicilio

- 3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all’organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Articolo 4.

Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
 - a) la fornitura di servizi informatici innovativi ad alto valore tecnologico, in particolare nei settori *Cloud Computing*, *Blockchain*, *Cyber Security*, *Business Process outsourcing* e *IT outsourcing*;
 - b) la fornitura, l’assistenza, la realizzazione e la gestione di *software* e *hardware*, la consulenza nel campo informatico, il commercio all’ingrosso e al dettaglio di articoli per *computers*, la fornitura di servizi di logistica per le aziende e il commercio elettronico di *software* e *hardware*;
 - c) le attività di automazione per quanto attiene sia all’informatica, la telematica e la robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi *hardware* e *software*;
 - d) l’assistenza tecnica di sistemi informatici e di telecomunicazioni, nonché servizi di elaborazione e comunicazione dati; e

e) l'attività di consulenza in direzione e gestione aziendale, finanziaria e di *marketing*, strategica e operativa.

4.2 La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, nonché acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di *import-export*), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

4.3 La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa, assumere interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

4.4 Al fine di quanto sopra, la Società potrà intraprendere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso il contrarre mutui con enti o istituti bancari, prestare fidejussioni, accendere ipoteche su beni sociali, assumere impegni anche a lunga scadenza, esercitare l'attività editoriale di periodici, con esclusione dei quotidiani, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di qualsiasi attività che a norma delle vigenti leggi costituisca attività riservata.

Articolo 5.

Durata

5.1 La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasettanta (31-12-2070) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6.

Capitale sociale e azioni - Regime di circolazione - Disposizioni in tema di *PMI Innovativa*

6.1 Il capitale sociale è pari a **Euro 505.423,00** ed è diviso in n. 5.054.230 azioni, senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

L'Assemblea del 14 maggio 2020 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art.2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in una o più tranches entro il termine del 30 (trenta) aprile 2024 (duemilaventiquattro), ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, per massimi Euro 3.852,00 corrispondenti ad un numero massimo di 38.520 azioni ordinarie da assegnare ai beneficiari dei piani di incentivazione e remunerazione della Società.

L'assemblea del 4 marzo 2021 in sede straordinaria ha attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più *tranches* e per un massimo di tre anni dalla deliberazione assembleare, di massimi Euro 4.000,00, corrispondenti a un numero massimo di 40.000,00 azioni ordinarie da assegnare ai beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione riservati ad amministratori e dipendenti della Società.

L'assemblea del 12 novembre 2021 in sede straordinaria ha attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un massimo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di aumentare a pagamento, anche in più tranches, il capitale sociale, da offrire in opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile oppure con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile o dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione, di azioni ordinarie prive del valore nominale, per un importo complessivo massimo non superiore ad Euro 10 milioni, comprensivo di eventuale sopraprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2021, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 12 novembre 2021, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sopraprezzo, mediante emissione di complessive massime n. 459.483 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei "Warrant ReeVo S.p.A. 2021-2024", la cui emissione è stata deliberata in pari data dal medesimo Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione fissato al 29 novembre 2024.

- 6.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 6.3 Le Azioni sono nominative, liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte, indivisibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.
- 6.4 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
- 6.5 Subordinatamente all'acquisto da parte della Società della qualifica di PMI innovativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 3/2015, fino a quando la società mantenga i requisiti di PMI innovativa dovrà possedere almeno due degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 25, comma 2 lettera h) del D.L. n. 179/2012.
- 6.6 Qualora, successivamente all'iscrizione nella sezione speciale delle PMI innovative la Società perda uno dei requisiti qualificanti previsti dalla legge prima del termine previsto dalla citata normativa, cesserà l'applicazione della disciplina di favore ad essa riservata, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla PMI innovativa sino alla scadenza del relativo termine; le clausole relative alla PMI innovativa manterranno, per quanto consentito dalla legge, efficacia limitatamente alle partecipazioni già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi, con applicazione della disciplina societaria vigente applicabile per tutto quanto non disciplinato.
- 6.7 Ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.L. n. 179/2012, la Società, nei limiti di legge e con decisione dei soci presa con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, può prevedere l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, in favore di soci o di

dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, a seguito dell'apporto di opera o servizi anche professionali nei confronti della Società. Il verbale della relativa assemblea deve essere redatto nelle forme di cui all'art. 2436 del codice civile.

Articolo 7.

Identificazione degli azionisti

- 7.1** In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e aggiornato ("TUF"), e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8.

Conferimenti e aumenti di capitale

- 8.1** I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.
- 8.2** In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 8.3** È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.
- 8.4** Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-*ter* del codice civile, l'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Articolo 9.

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

- 9.1** Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto maggiorato o plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
- 9.2** Ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10.

Warrant, obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

- 10.1** La Società può emettere *warrant* e obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

- 10.2** I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- 10.3** La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11.

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca

Offerta pubblica di acquisto e scambio

- 11.1** A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “**disciplina richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.
- 11.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 11.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 11.4** Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

- 11.5** La Società, a partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto**”).

- 11.6** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e aggiornato, preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal consiglio di amministrazione della Società, sentito il collegio sindacale, ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto; il consiglio di amministrazione si esprimerà, inoltre, in merito ai termini e alla procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto laddove Consob e/o il gestore del mercato non siano competenti ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.
- 11.7** L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Revoca

- 11.8** La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Nominated Adviser* e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 11.9** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 12.

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

- 12.1** In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “**disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.
- 12.2** Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso e intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari

riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

- 12.3** Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
- 12.4** L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 12.5** Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente Articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.
- 12.6** In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
- 12.7** La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Articolo 13.

Recesso

- 13.1** I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- 13.2** È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportino l’esclusione dalle negoziazioni, salva l’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell’Unione Europea.
- 13.3** Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all’introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14.

Convocazione

- 14.1** L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
- 14.2** La convocazione viene effettuata, nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la applicabile disciplina lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno fra i seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" o "Il Sole 24 Ore". L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.
- 14.3** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea, o in Svizzera, o nel Regno Unito.
- 14.4** Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 15.

Intervento e voto

- 15.1** Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 15.2** La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 15.3** L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il verbalizzante deve trovarsi presso il luogo di convocazione.
- 15.4** Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16.

Presidente

- 16.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

16.2 Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 17.

Competenze e maggioranze

17.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente Statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; e (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al precedente Articolo 11.

L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

17.2 Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente Statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto maggiorato o plurimo, salvo che la legge disponga inderogabilmente in modo diverso. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto maggiorato o plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 18.

Verbalizzazione

18.1 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

18.2 Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19.

Numero, durata e compenso degli amministratori

- 19.1** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.
- L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.
- 19.2** Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 19.3** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma, 2 del codice civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge.
- 19.4** All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile.

Articolo 20.

Nomina degli amministratori

- 20.1** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").
- 20.2** La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 20.3** Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una

quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

- 20.4** Le liste sono depositate presso la sede sociale entro e non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 20.5** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, ogni lista deve contenere e espressamente indicare almeno 1 (uno) candidato - ovvero 2 (due) candidati se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti - in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti e (iv) qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, un documento rilasciato dal *Nominated Adviser* della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal *Nominated Adviser* della Società.
- 20.6** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 20.7** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 20.8** Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
 - dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
- 20.9** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
- 20.10** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente

eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

- 20.11** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 20.12** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 20.13** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 20.14** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del codice civile mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
- 20.15** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 20.16** Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- 20.17** Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente Articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 21.

Presidente e organi delegati

- 21.1** Il consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio di amministrazione stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.
- 21.2** Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile o del presente Statuto di cui all'Articolo 19.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.
- 21.3** Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22.

Riunioni del consiglio di amministrazione

- 22.1** Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.
- 22.2** Il consiglio di amministrazione viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 22.3** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 22.4** Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del presidente assumerà valore doppio in caso di parità.
- 22.5** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante

la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 23.

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

- 23.1** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 24.

Poteri di rappresentanza

- 24.1** Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
- 24.2** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
- 24.3** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 25.

Collegio sindacale

- 25.1** Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea, la quale ne nomina il presidente.
- 25.2** I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.
- 25.3** L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 25.4** Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure dell'Articolo 20.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla lista ai sensi della precedente lettera a); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla lista ai sensi della precedente lettera a).

25.5 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La perdita di tali requisiti determina la decadenza dalla carica di sindaco e la sua sostituzione ai sensi del successivo Articolo 25.6.

25.6 In caso di cessazione della carica di un sindaco, per qualunque causa, subentra il sindaco supplente collocato nella medesima lista di appartenenza del sindaco venuto meno o, in subordine, altro nominativo scelto dal collegio sindacale su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza del sindaco venuto meno. Il nuovo sindaco rimane in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, nel rispetto delle applicabili previsioni di legge e Statuto.

25.7 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 26.

Revisione legale

26.1 La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge e iscritta nell'apposito registro.

26.2 L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

TITOLO VI – BILANCIO ED UTILI

Articolo 27.

Esercizi sociali e redazione del bilancio

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

- 27.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 28.

Utili e dividendi

- 28.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.
- 28.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII – SCIoglimento

Articolo 29.

Nomina dei liquidatori

- 29.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30.

Rinvio

- 30.1 Ogni ipotesi non disciplinata dal presente Statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

Articolo 31.

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

- 31.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* disp. att. del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.